COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2021
COM(2021) 532 final

2021/0283 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla settima sessione della conferenza delle Parti della convenzione di Aarhus in relazione ai casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128 concernenti l'osservanza della convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella settima conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alla prevista adozione della decisione VII.8f relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Aarhus

La convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus")[1] è un accordo ambientale multilaterale sottoscritto sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

La convenzione di Aarhus è stata approvata il 17 febbraio 2005[2] dalla Comunità europea che ha inoltre presentato una dichiarazione all'atto della firma[3]. Tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 (il "regolamento Aarhus") contribuisce all'attuazione della convenzione per quanto riguarda le istituzioni e gli organi dell'UE[4].

2.2. La convenzione di Aarhus

Le parti contraenti della convenzione di Aarhus si incontrano ogni quattro anni e uno dei punti permanenti all'ordine del giorno riguarda l'osservanza della convenzione da parte delle parti. L'osservanza è valutata dal comitato di controllo dell'osservanza istituito a norma dell'articolo 15 della convenzione. Le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza sono definitive.

Le conclusioni del comitato sono presentate per approvazione alla conferenza delle parti della convenzione di Aarhus conformemente alla regola 37 della decisione I/7 sul controllo dell'osservanza[5]. Se approvate acquisiscono lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus e sono pertanto vincolanti per le parti contraenti e gli organi della convenzione.

La conferenza delle parti decide in genere all'unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi prodigati, non venga raggiunta l'unanimità, le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti presenti e votanti[6]. L'UE dispone di 27 voti su un totale di 46 voti se tutte le parti sono presenti.

Prima della conferenza delle parti le posizioni dell'UE sono stabilite in sede di gruppo di lavoro "Questioni ambientali internazionali" del Consiglio.

---

1 Quale pubblicata sul sito dell'UNECE. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

2 Decisione 2005/370/CE del Consiglio (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

3 La dichiarazione dell'UE è pubblicata sul sito web dell'UNECE, nella sezione "Declarations and Reservations": cfr. *https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en*

4 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

5 Disponibile al seguente indirizzo: g0430994.doc (unece.org)

6 Decisione I/1 sul regolamento di procedura (cfr. in particolare la regola 35 sul processo decisionale):http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.2.e.pdf

2.3. L'atto previsto della convenzione di Aarhus

Nel corso della sua settima sessione, che si terrà tra il 18 e il 20 ottobre 2021, la conferenza delle parti della convenzione di Aarhus sarà chiamata ad adottare la decisione VII.8f relativa all'osservanza della convenzione da parte dell'Unione europea ("l'atto previsto").

L'atto previsto ha l'obiettivo di determinare se l'Unione europea rispetti gli obblighi che le incombono in virtù della convenzione, in particolare per quanto riguarda i casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128 e di stabilire le condizioni necessarie per assicurare la conformità ed eventualmente imporre obblighi periodici di rendicontazione, chiedendo alla parte interessata di adottare misure urgenti per garantire l'osservanza della convenzione.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il 17 marzo 2017 il comitato ha formulato conclusioni in relazione al caso ACCC/C/2008/32, sottoposto dall'organizzazione non governativa (ONG) *ClientEarth*, concernente l'accesso alla giustizia a livello di UE[7]. Il comitato ha dichiarato che le disposizioni del trattato in materia di accesso alla giustizia dinanzi ai giudici dell'UE, come da essi interpretate, e i criteri di accesso al riesame amministrativo a norma del regolamento Aarhus, violano la convenzione.

In un caso distinto di conformità - ACCC/C/2015/128[8], le cui conclusioni sono state presentate il 17 marzo 2021, il comitato ha stabilito che l'UE aveva violato la convenzione per non aver garantito ai cittadini l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento Aarhus[9] e una comunicazione sull'accesso alla giustizia[10] in risposta alle conclusioni del comitato nel caso ACCC/C/2008/32, in risposta all'invito rivoltole dal Consiglio[11] di presentare una proposta legislativa e conformemente agli impegni assunti dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo.

Al termine del processo legislativo il 12 luglio 2021 è stato raggiunto un accordo politico in sede di trilogo che ha affrontato tutte le preoccupazioni espresse dal comitato di controllo dell'osservanza nel caso ACCC/C/2008/32.

Il caso ACCC/C/2015/128 riguarda deroghe in materia di aiuti di Stato ai sensi del regolamento Aarhus, che non rientravano nella proposta legislativa della Commissione sopramenzionata. Tuttavia, nel trilogo del 12 luglio 2021, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione nell'ambito del compromesso che ha portato all'adozione del regolamento Aarhus riveduto, in cui si è impegnata a valutare le conclusioni relative al caso in parola e a pubblicarne i risultati entro la fine del 2022. La Commissione ha inoltre dichiarato che entro la fine del 2023 presenterà, se del caso, misure per affrontare la questione alla luce degli

---

7 Conclusioni e pareri relativi al caso ACCC/C/2008/32 sono disponibili all'indirizzo: https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2008.32_european-union e all'indirizzo: https://***unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union***

8 https://unece.org/sites/default/files/2021-03/C128_EU_findings_advance%20unedited.pdf

9 COM(2020) 642

10 COM(2020) 643

11 Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006, ST/9422/2018/INIT, GU L 155 del 19.6.2018, pag. 6.

obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La presente iniziativa riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa ai due casi sopramenzionati; di conseguenza l'UE può esprimere una posizione unitaria nella conferenza delle parti del 18-20 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il caso ACCC/C/2008/32, l'UE si aspetta che la conferenza delle parti concordi sul fatto che le misure dell'UE, una volta adottate ed entrate in vigore, garantiranno il rispetto della convenzione di Aarhus. Poiché il progetto di decisione della conferenza delle parti è stato elaborato prima della conclusione formale della procedura legislativa relativa al regolamento Aarhus, l'UE potrebbe dover chiedere un aggiornamento del progetto di decisione della conferenza delle parti per tenere pienamente conto degli sviluppi estremamente significativi intervenuti nell'UE.

Per quanto riguarda il caso relativo agli aiuti di Stato, l'UE accetterà una decisione che prenda atto, ma non approvi, le conclusioni e tornerà sulla questione alla prossima conferenza delle parti, prevista nel 2025, riferendo tuttavia alla convenzione entro i termini stabiliti nella dichiarazione della Commissione.

Alla luce di quanto precede, nella prossima settima sessione della conferenza delle parti l'UE dovrebbe accettare le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32, fatte salve le disposizioni del presente progetto di decisione del Consiglio. Inoltre, l'UE dovrebbe inoltre prendere atto delle conclusioni relative al caso ACCC/C/2015/128 ma chiedere il rinvio della loro approvazione all'ottava sessione della conferenza delle parti.

Inoltre, è altresì essenziale che la convenzione riconosca il ruolo centrale dei tribunali nazionali dell'UE in quanto organi giurisdizionali comuni del diritto dell'Unione[12] e riconosca il sistema di pronunce pregiudiziali, di cui all'articolo 267 TFUE, quale valido strumento di accesso alla giustizia e di ricorso in materia ambientale. Ciò dovrebbe essere ripreso nel testo della decisione adottata dalla conferenza delle parti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*."

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[13].

---

12 Parere 1/09, *Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti*, EU:C:2011:123, punto 80.

13 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La convenzione di Aarhus è un organismo istituito sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15 della convenzione di Aarhus e delle disposizioni della decisione I/7 sul controllo dell'osservanza, in particolare la regola 37[14].

A sua volta l'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica ambientale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

[14] Sopracitata.

2021/0283 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla settima sessione della conferenza delle Parti della convenzione di Aarhus in relazione ai casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128 concernenti l'osservanza della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 febbraio 2005 la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus")[15] è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio[16].

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, la conferenza delle parti può adottare decisioni riguardanti l'osservanza della convenzione.

(3) Nel corso della settima sessione del 18-20 ottobre 2021, la convenzione di Aarhus dovrà adottare la decisione VII.8f relativa all'osservanza, da parte dell'Unione europea, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione, comprese le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 e al caso ACCC/C/2015/128.

(4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella convenzione di Aarhus, in quanto la decisione VII.8f relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione sarà vincolante per l'Unione.

(5) L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell'UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (il "regolamento Aarhus").

(6) A norma dell'articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus (il "comitato") che è competente per esaminare la conformità delle parti alle disposizioni della convenzione. A sua

[15] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

[16] Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

volta, a norma della regola 37 della decisione I/7 sul controllo dell'osservanza, le conclusioni del comitato devono essere approvate dalla conferenza delle parti.

(7) Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 concernente l'accesso alla giustizia a livello di UE[17]. Al punto 123 delle sue conclusioni il comitato ha dichiarato che *"la parte interessata non si è conformata all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Aarhus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi."*

(8) Gli organi della convenzione di Aarhus sono stati informati di quanto segue con la dichiarazione resa dall'UE al momento della firma e ribadita al momento dell'approvazione della convenzione: *"Nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità […] le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull'accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione"*.

(9) La procedura del riesame amministrativo a norma del regolamento Aarhus integra il sistema generale di controllo giurisdizionale dell'Unione che consente ai cittadini di ottenere il riesame degli atti amministrativi mediante ricorsi giurisdizionali diretti a livello dell'Unione, segnatamente ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e, conformemente all'articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali, che sono parte integrante del sistema dell'Unione a norma dei trattati. Il potere conferito ai giudici nazionali di presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE svolge un ruolo essenziale in tale sistema. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE le giurisdizioni degli Stati membri costituiscono parte integrante del sistema di tutela giurisdizionale dell'UE in quanto i giudici nazionali sono giudici di diritto ordinario dell'ordinamento giuridico dell'Unione[18].

(10) Tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal comitato nel caso ACCC/C/2008/32, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato una proposta legislativa[19] volta a modificare il regolamento Aarhus, sulla quale i colegislatori hanno espresso, informalmente, un parere favorevole nel corso di un trilogo tenutosi il 12 luglio 2021. Il regolamento Aarhus modificato garantisce ora la conformità del diritto dell'Unione alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione e il suo sistema di controllo giurisdizionale.

(11) Il 16 luglio 2021 la Commissione ha comunicato al comitato di controllo dell'osservanza della convenzione i dettagli dell'accordo politico, il 23 luglio 2021 ha trasmesso al comitato una versione consolidata del testo, dopo la sua approvazione in sede di Coreper, e ha comunicato al comitato il risultato finale della procedura legislativa, compreso il testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il [xxx ottobre 2021] La decisione della conferenza delle parti dovrebbe pertanto accogliere con favore queste nuove misure e prendere atto che, una volta in vigore,

---

17 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2008-32/Findings/C32_EU_Findings_as_adopted_advance_unedited_version.pdf

18 Parere 1/09 della Corte (Seduta Plenaria) dell'8 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, ECLI:EU:C:2011:123, punto 80.

19 COM(2020) 642

esse risponderanno pienamente alle conclusioni del comitato nel caso ACCC/C/2008/32.

(12) In relazione al caso ACCC/C/2015/128[20], nelle sue conclusioni del 17 marzo 2021 il comitato ha stabilito che l'UE aveva violato la convenzione per non aver garantito ai cittadini l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

(13) Riconoscendo le preoccupazioni e le conclusioni del comitato nel caso ACCC/C/2015/128, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione nell'ambito del compromesso che ha portato all'adozione del regolamento Aarhus riveduto, impegnandosi ad *analizzare le implicazioni dei risultati e a valutare le opzioni disponibili. La Commissione completerà e pubblicherà tale valutazione entro la fine del 2022. Se del caso, entro la fine del 2023 la Commissione presenterà misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*

(14) Le conclusioni relative ai casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128 saranno presentate alla settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus, che si terrà nell'ottobre 2021 a Ginevra (Svizzera), mediante il progetto di decisione VII.8f [21], in virtù della quale le suddette conclusioni acquisiranno lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus, diventando quindi vincolanti per le parti contraenti e gli organi della convenzione.

(15) Tuttavia, per quanto riguarda il caso ACCC/C/2015/128, conformemente alla dichiarazione di cui sopra, l'Unione dovrebbe impegnarsi ad analizzare le implicazioni delle conclusioni e valutare le opzioni disponibili nel quadro dell'ordinamento giuridico dell'UE, tenendo conto delle specificità di quest'ultimo. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di completare e pubblicare la valutazione indicata nella dichiarazione e di presentare, se del caso, misure per affrontare la questione sollevata dal comitato di controllo dell'osservanza entro i termini indicati nella dichiarazione e tenendo conto delle specificità dell'ordinamento giuridico dell'UE in materia di aiuti di Stato. Pertanto, l'Unione dovrebbe proporre alla conferenza delle parti di rinviare l'approvazione delle conclusioni relative al caso ACCC/C/2015/128 all'ottava sessione della conferenza delle parti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione al progetto di decisione VII.8f, relativa all'osservanza, da parte dell'Unione europea, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione al caso ACCC/C/2008/32, consiste nell'accettazione del progetto di decisione in parola e nell'approvazione delle conclusioni. L'Unione dovrebbe tuttavia assicurarsi che la decisione tenga conto dei seguenti punti:

– la decisione dovrebbe accogliere con favore il fatto che l'UE abbia adottato tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle conclusioni e assicurare l'accesso

[20] https://unece.org/sites/default/files/2021-03/C128_EU_findings_advance%20unedited.pdf

[21] https://unece.org/environment/documents/2021/08/item-7-b-draft-decision-vii8f-concerning-compliance-european-union

del pubblico alla giustizia in materia ambientale, in conformità all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione. La decisione dovrebbe inoltre chiarire che, una volta entrate in vigore tutte le disposizioni del regolamento Aarhus modificato, l'UE non sarà più inadempiente nel caso ACCC/C/2008/32.

– Il progetto di decisione dovrebbe tuttavia essere respinto, qualora ribadisse il rigetto del procedimento pregiudiziale da parte del comitato di controllo dell'osservanza. È essenziale che la decisione riconosca il ruolo centrale dei giudici nazionali come giudici ordinari del diritto dell'UE e il sistema del rinvio pregiudiziale, di cui all'articolo 267 TFUE, come mezzo di ricorso valido.

Articolo 2

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus in relazione al progetto di decisione VII.8f, relativa all'osservanza, da parte dell'Unione europea, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione al caso ACCC/C/2015/128, dovrebbe consistere nell'accettazione delle preoccupazioni e delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza. La decisione dovrebbe inoltre ribadire la formulazione della dichiarazione della Commissione pubblicata in occasione dell'ultimo trilogo sulla revisione del regolamento Aarhus del 12 luglio 2021.

Secondo tale dichiarazione:

La Commissione ribadisce l'impegno a garantire che l'UE rispetti i suoi obblighi internazionali nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Aarhus e in tale contesto riconosce le preoccupazioni espresse e le conclusioni adottate dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus il 17 marzo 2021 in relazione al caso ACCC/C/2015/128[22] per quanto riguarda gli aiuti di Sato. Tali conclusioni invitavano l'UE ad adottare le necessarie misure di tipo legislativo, regolamentare e di altro tipo per garantire la modifica del regolamento Aarhus o l'adozione di una nuova normativa dell'Unione europea al fine di consentire ai cittadini l'accesso ai procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che violano il diritto dell'Unione in materia di ambiente, conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

La Commissione analizza attualmente le implicazioni delle conclusioni del comitato e valuta le opzioni disponibili. La Commissione completerà e pubblicherà tale valutazione entro la fine del 2022. Se del caso, entro la fine del 2023 la Commissione presenterà misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Di conseguenza l'Unione dovrebbe impegnarsi ad analizzare le implicazioni delle conclusioni e valutare le opzioni disponibili nel quadro dell'ordinamento giuridico dell'UE, tenendo conto delle specificità di quest'ultimo. Dovrebbe inoltre impegnarsi a completare e pubblicare tale valutazione entro la fine del 2022. Inoltre, se del caso, entro la fine del 2023 dovrebbe impegnarsi a presentare misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

[22] Cfr. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, para 132.

Ciò dovrebbe quindi consentire alla Commissione di completare e pubblicare la valutazione indicata nella dichiarazione e di presentare, se del caso, misure per affrontare la questione sollevata dal comitato di controllo dell'osservanza entro i termini indicati nella dichiarazione.

Pertanto, l'Unione dovrebbe proporre alla conferenza delle parti di rinviare l'approvazione delle conclusioni relative al caso ACCC/C/2015/128 all'ottava sessione della conferenza delle parti.

Articolo 3

Altre modifiche marginali in linea con l'approccio della presente decisione possono essere concordate durante il coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sul progetto di decisione VII.8f.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente